



CAM

di Camerino

36

DIRITTO DEI PRODOTTI DIGITALI

Docente

Emanuela Giobbi

Studente

Giorgio Della Roscia

Università degli studi di Camerino

Informatica per la Comunicazione Digitale (L-31)

SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE

A.A. 2022/2023

Indice

1	RETE	1
1.1	Domini	1
1.1.1	Livelli dei domini	1
1.1.1.1	Mandatory Administrative Proceedings	2
1.2	Diritto d'autore	2
1.2.1	Diritto morale	2
1.2.1.1	Diritto patrimoniale	3
1.2.1.2	Gestione collettiva del diritto d'autore	3
1.2.2	Diritto alla tutela del software	3
1.2.2.1	Diritto morale per i software	3
1.2.2.1.1	Trasferibilità dei diritti di utilizzazione del software	3
1.2.2.2	Copyleft	4
1.2.2.2.1	Licenze software	4
1.3	Digital market	4
1.3.1	Direttiva ADR	4
1.3.2	Piattaforma ODR	4
1.4	Cloud computing	5
1.4.1	Servizi cloud	5
1.4.2	Contratto di cloud computing	5
1.4.2.1	Tutela della riservatezza	5
1.5	Privacy	6
1.5.1	GDPR	6
1.5.1.1	Diritto all'oblio	7

Bibliografia

Figure

1.1	Componenti dominio	1
-----	------------------------------	---

Tabelle

1.1 Differenzazione fra brevetto e diritto d'autore	3
---	---

Approfondimenti

Definizione (dominio)	1
Definizione (MAP)	2
Esempio	2
Definizione (diritto d'autore)	2
Definizione (diritto morale)	2
Definizione (diritto patrimoniale)	3
Definizione (originalità del software)	3
Esempio (affitto anziché acquisto)	4
Definizione (copyleft)	4
Definizione (digital market)	4
Definizione (organismo ADR)	4
Definizione (piattaforma ODR)	4
Definizione (cloud)	5
Definizione (contratto di cloud computing)	5
Definizione (privacy)	6
Definizione	6
Definizione (trattamento)	6
Definizione (profilazione)	6
Definizione (titolare del trattamento)	6
Definizione (destinatario)	6
Definizione (consenso)	6
Definizione (personali)	6
Definizione (genetici)	6
Definizione (biometrici)	6
Definizione (relativi alla salute)	7
Definizione (sensibili)	7
Definizione (diritto all'oblio)	7

Sezione 1

RETE

La nostra era è caratterizzata da due grandi fenomeni:

- a. la dematerializzazione che indica la perdita del supporto fisico;
- b. la digitalizzazione che riguarda invece la diffusione di quello elettronico.

Ai molti benefici della rete si contrappongono però i rispettivi limiti e le responsabilità a cui ci interfacciamo.

1.1 Domini

Definizione (dominio). Indica uno spazio web registrabile con durata annuale tramite acquisizione.

L'ente regolatore è l'ICANN (*Internet Corporation for Assigned Name and Numbers*) che delega alle RA (*Registration Authority*) nazionali.

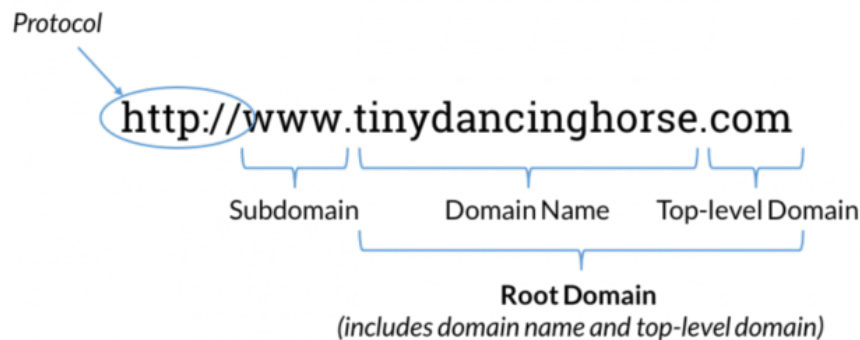


Figura 1.1: Componenti dominio

L'intero url è una trascrizione alfanumerica di un indirizzo IP.

1.1.1 Livelli dei domini

Considerando il protocollo web ed il sottodominio statico resta comunque il root domain da esplicitare. Esso è diviso in due:

1. TLD (*Top Level Domain*)
può essere di tipo geografico, dato che ogni nazione ne emette, oppure tematico;
2. SLD (*Second Level Domain*)
viene scelto dalla persona, fisica o giuridica che sia.

Su quest'ultimo però vigono delle regole. Una fra tutte è il criterio di unicità basato sul sistema FCFS (*First Come First Served*). Questa è dedicata ad evitare confusione, ambiguità e comportamenti nocivi.

1.1.1.1 Mandatory Administrative Proceedings

Definizione (MAP). Le MAP sono procedure adite alla riassegnazione di nomi di dominio.

Ciò avviene tramite reclamo nei seguenti casi:

- dominio simile ad un altro che induce a confusione volontariamente;
- l'assegnatario del nome a dominio non ha diritti a riguardo;
- registrazione e uso in mala fede.

Esempio. Armani Dominio registrato da un certo sig. L. Armani, produttore italiano di timbri. Ciò fuorviava dalla nota azienda di moda perciò venne revocato il nome di dominio non applicando la tecnica FCFS.

1.2 Diritto d'autore

Definizione (diritto d'autore). Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo.

Per individuare se l'opera sia nuova si deve controllare:

- il carattere creativo (originalità);
- il valore artistico;
- la novità (va bene la non assolutezza finché non ricada in plagio).

Successivamente si acquista il titolo originario d'autore se vigono i tre punti seguenti:

- i. si è la prima persona a presentare l'opera;
- ii. si ha la presunzione di paternità (persona dichiarata autore);
- iii. si opera da dipendente o collaboratore.

1.2.1 Diritto morale

Definizione (diritto morale). Il diritto morale è garantito al reale creatore dell'opera.

Viene sempre riposto nell'autore che può rivendicare l'opera a suo piacimento. Esiste dunque una tutela della personalità. Questo tipo di diritto è:

- a. inalienabile (non trasferibile fra individui)
- b. intrasmissibile (non cedibile)
- c. imprescrittibile (non temporalmente limitato)

Vigono inoltre tre valori:

- i. titolarità (persona fisica)
- ii. paternità (diritto ad essere riconosciuto autore)
- iii. integrità dell'opera (in opposizione all'alterazione)

1.2.1.1 Diritto patrimoniale

Definizione (diritto patrimoniale). Il diritto patrimoniale garantisce che esclusivamente l'autore possa trarre guadagno dall'opera.

In questo caso è plausibile la trasmissione dei diritti di utilizzazione a patto però che non venga infangata la morale dell'autore tramite l'opera. Poi vi è chiaramente la successione per eredità. I casi di violazione ricadono in:

- contraffazione
- plagio
- appropriazione impropria della paternità

Una volta acquistata, il terzo ha possibilità di libera utilizzazione e copia personale ma nessun diritto alla rivendita.

1.2.1.2 Gestione collettiva del diritto d'autore

Questo aspetto compare nei progetti di gruppo in cui tutti vengono considerati autori e vengono equilibrati dalla regola di comunione. Esistono due sottocategorie:

- i. creatori comuni (unica opera, più autori);
- ii. opera collettiva (unione di più opere da una pluralità di autori).

1.2.2 Diritto alla tutela del software

La creatività e l'originalità è riportata come in ogni opera inventiva.

Definizione (originalità del software). Un software è originale se risulta essere una creazione intellettuale dell'autore ed indipendente.

Si tratta solamente di un'espansione di copertura del diritto d'autore.

Tabella 1.1: Differenziazione fra brevetto e diritto d'autore

BREVETTO	DIRITTO D'AUTORE
durata breve	durata estesa
sfruttamento della creazione	potere decisionale

L'oggetto della tutela non riguarda le idee.

1.2.2.1 Diritto morale per i software

Come per ogni altra opera creativa il dipendente, a meno di accordi precedenti, relega il diritto di tutela delle sue creazioni al proprio datore di lavoro. Egli resta autore indiscusso con diritto morale.

1.2.2.1.1 Trasferibilità dei diritti di utilizzazione del software

L'autore può effettuare o autorizzare:

- a. la riproduzione, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsivoglia mezzo o forma;
- b. qualsiasi forma di distribuzione al pubblico anche tramite copie.

Esempio (affitto anziché acquisto). Molti prodotti consentono la fruizione online ma non permettono di essere scaricati in locale. Queste opere sono, solo per citarne alcune, quelle cinematografiche o letterarie.

Il soggetto non possiede legalmente una copia, ma ne è solo il temporale proprietario.

1.2.2.2 Copyleft

Sistemi informatici destinati alla libera diffusione.

Definizione (copyleft). Rinuncia dell'autore ai diritti patrimoniali in nome dell'interesse alla condivisione della cultura e della cooperazione.

Il riscatto dell'autore non ricade quindi nella retribuzione, ma nella glorificazione.

1.2.2.2.1 Licenze software

Queste possono essere open o closed source. Le prime garantiscono la libera diffusione mentre le seconde sono protette.

1.3 Digital market

Definizione (digital market). Spazio sconfinato che consente di fare commercio online.

La disgregazione della territorialità ha portato al disconoscimento fra acquirente e venditore. In caso di problematiche, ossia la più grande paura del compratore digitale, si adoperano strumenti appositi. I sistemi ADR e ODR offrono delle soluzioni semplici (*small claims*), rapide ed extragiudiziarie fra consumatore e professionista. Vengono regolati da normative europee in quanto agiscono su legami transfrontalieri. Ciò garantisce tre vantaggi:

1. legislazione uniforme;
2. tempistiche minimizzate;
3. costi ridotti.

Il tutto ha uno scopo deflattivo nei confronti dei tribunali anche se non viene pregiudicato un eventuale ricorso successivo.

1.3.1 Direttiva ADR

Acronimo di *Alternative Dispute Resolution* riguarda la procedura risoluzione extragiudiziarie delle controversie conforme ai requisiti previsti.

Definizione (organismo ADR). Deve offrire la risoluzione di una controversia essendo iscritto all'elenco. I requisiti richiesti sono imparzialità, serietà ed efficienza.

Si tratta fondamentalmente di un servizio di mediazione e conciliazione fra le parti.

1.3.2 Piattaforma ODR

Acronimo di *Online Dispute Resolution*.

Definizione (piattaforma ODR). Mezzo facile, efficace, rapido e a basso costo di risoluzione delle controversie.

Questa è sempre in contatto con un organismo ADR. Le controversie in questione vengono dette *small claims* poiché hanno valore contenuto e spesso sono ripetitive.

1.4 Cloud computing

Definizione (cloud). Spazio di archiviazione fisico offerto online.

Il supporto digitale decentralizzato implica numerosi vantaggi:

- costi contenuti;
- aumento della produttività;
- servizi sicuri e distribuiti;
- ottimizzazione delle risorse.

1.4.1 Servizi cloud

Ci sono tre tipologie di offerte disponibili sul mercato online:

- i. SaaS (*Software as a Service*);
viene fornito uno strumento
- ii. IaaS (*Infrastructure as a Service*);
viene fornito uno spazio cloud
- iii. PaaS (*Platform as a Service*).
viene fornito un intero ecosistema, o suite

1.4.2 Contratto di cloud computing

Definizione (contratto di cloud computing). Rapporto giuridico, in forza del quale il fornitore, o il provider, offre ad un altro soggetto, l'utente, un servizio a cui accedere mediante connessione telematica attraverso il quale può gestire i suoi dati da remoto.

Tale contratto ha quattro documenti:

1. ToS (*Terms of Service*)
definiscono gli aspetti generali
 - a. durata
 - b. corrispettivo
 - c. modalità di erogazione
 - d. ipotesi di risoluzione e di recesso
2. SLA (*Service Legal Agreements*)
accordi legali garantiti dal servizio
3. AUP (*Acceptable Use Policy*)
usi consentiti dall'utente
4. privacy policy
definizione regole sul trattamento dei dati personali

1.4.2.1 Tutela della riservatezza

Siccome i dati sono accessibili da ovunque se caricati nel cloud, la riservatezza all'accesso è un punto cardine, soprattutto per i database. La più grande criticità a riguardo sono le copie non private che utenti malevoli possono effettuare, e la seguente redistribuzione.

1.5 Privacy

Tutti i dati condivisi sui social divengono fruibili al pubblico e irremovibili.

Definizione (privacy). Diritto, di ciascuno di noi, di tenere riservate le informazioni riconducibili alla sfera personale.

Tutti hanno il diritto d'espressione della propria opinione. Questo va però bilanciato con altri diritti individuali dediti alla offesa e non diffamazione.

1.5.1 GDPR

Acronimo di *General Data Protection Regulation*, è una agglomerato di leggi vigenti sul territorio europeo a tutela della privacy degli individui. Se violato comporta delle sanzioni. Garantisce, fra le altre cose, la possibilità di rimozione dei dati personali.

Definizione. con dato personale si indica qualsiasi informazione riguardante la persona fisica che può essere identificata.

Il titolare delle informazioni può limitare la circolazione dei propri dati spostando la responsabilità sul soggetto a cui ha fornito dei dati. Vigge dunque il diritto di impedire interferenze nella propria vita privata.

Definizione (trattamento). Riguarda qualsiasi azione applicata ai dati personali.

Definizione (profilazione). Costruzione di un insieme di informazioni riguardanti un utente che permettono di identificarlo e comprenderne gli interessi.

Definizione (titolare del trattamento). Persona fisica o giuridica che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

Definizione (destinatario). Persona fisica o giuridica che comunicazioni di dati.

Definizione (consenso). Dato dalla persona fisica, informata, rispetto al trattamento. È una manifestazione di volontà libera. Deve infatti rispettare tali caratteristiche: libero, specifico, informato e inequivocabile.

Il principio fondamentale riguarda la protezione della persona fisica e il rispettivo trattamento dei dati. Avendo infatti il dato un elevato valore economico, esso viene memorizzato. Esiste però una categorizzazione delle varie tipologie di dati.

Definizione (personali). Qualsiasi informazioni riguardante una persona fisica identificata, o identificabile.

Definizione (genetici). Dati personali relativi a caratteristiche genetiche ereditarie che forniscono informazioni univoche sulla salute.

Definizione (biometrici). Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico alle particolarità fisiche.

Definizione (relativi alla salute). Dati personali attinenti alla salute fisica o mentale, compresa l'eventuale prestazione di servizi di assistenza sanitaria.

Definizione (sensibili). Dati personali che spaziano dalle convinzioni religiose, l'orientamento sessuale e la salute.

1.5.1.1 Diritto all'oblio

Definizione (diritto all'oblio). Mira alla cancellazione delle informazioni riconducibili ai dati personali.

Ciò si estende chiaramente al web ma risulta arduo ottenerlo. Inoltre non sempre viene attuato.

Bibliografia

- [GMS19] Alberto Maria Gambino, Davide Mula, and Andrea Stazi.
Diritto dell'informatica e della comunicazione. 3rd ed. Giappichelli, 2019.
ISBN: 9788892105607.